

COMUNE DI DESIO

STATUTO

DELIBERA N. 92 DEL 21/11/2001

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi

1. Il Comune fonda la propria azione su valori di pace, libertà civili, politiche e religiose, eguaglianza, giustizia e solidarietà, pari opportunità tra i sessi, responsabilità individuale e sociale, spirito di iniziativa e rispetto dell'ambiente, disponibilità all'integrazione sociale.
2. L'indirizzo politico e amministrativo si ispira a questi principi per salvaguardare la dignità della persona e la civile convivenza, per accrescere il benessere individuale e collettivo, per raggiungere e mantenere un livello adeguato di sicurezza sociale, rimuovendo gli ostacoli, anche, di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
3. Il Comune fonda la sua attività su criteri di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Attua tali principi attraverso la separazione del potere politico da quello gestionale.
4. Il Comune valorizza la libera forma associativa e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del procedimento ha facoltà di intervenire nel procedimento stesso.
6. Indennità spettanti e rimborsi spese per il Sindaco, assessori, consiglieri comunali e Presidente del Consiglio comunale sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 Comune

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle

norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 3

Stemma, Gonfalone, Titolo di Città e Patrona

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 24.02.1924, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Morali.
Esso è così configurato: "Bandato d'argento e di rosso di sei pezzi, lo scudo sarà sormontato dalla corona di Città".
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, riconosciuto con provvedimento ministeriale.
Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme attualmente vigenti in materia
3. Il Gonfalone cittadino è posto nell'aula nella quale si riunisce il Consiglio Comunale.
Esso è affiancato dalla bandiera europea, italiana e dalla bandiera regionale.
4. Il Comune si fregia del titolo di "Città", concesso con Regio Decreto 24.02.1924.
In occasione della celebrazione di tale ricorrenza, ogni triennio, a personalità ed associazioni benemerite della vita cittadina, può essere conferita l'onorificenza denominata "Corona Turrita".
5. Il Comune di Desio riconosce la Madonna del Rosario, la cui festa si svolge la prima domenica di ottobre, come Patrona della Città.
Pertanto, il lunedì successivo, secondo la tradizione locale, è da ritenersi giorno festivo.

Art. 4

Territorio

1. Il Comune di Desio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano Topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Territorio di cui al precedente comma comprende un'unica area geografica Capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
3. Le modificazioni alla Circoscrizione Territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione referendaria della popolazione del Comune, così come disciplinata dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 5

Finalità e funzioni del Comune

1. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Desio; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle

- libere associazioni ;
- b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione, promozione e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione del dialetto locale;
 - e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale delle comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - f) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - g) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, a condizione che non siano in contrasto con i valori e i diritti fondamentali delle persone della comunità locale, perciò in un corretto contesto di diritti e di doveri.
 - i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - l) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 6

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE O REGIONALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.
Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, o da suo delegato.
Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalle leggi; esse debbono assicurare le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento di dette funzioni.
2. Il Comune assume funzioni amministrative proprie dallo Stato e/o delegate dalla Regione, relative alla cura dei propri interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità nonché dei compiti e funzioni amministrative del proprio territorio, in attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa.

Art. 7

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza, della pubblicità e della massima diffusione.
Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Le attività del Comune garantiscono, altresì, il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, come prevista da

specifiche norme di legge.

2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
3. L'Albo Pretorio può essere costituito anche mediante adeguati strumenti elettronici o "informatici".
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere attivate ulteriori forme di pubblicità attraverso mass-media, manifesti, assemblee.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 Organi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale.
2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto, nell'ambito della legge.
3. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è il legale rappresentante dell'ente, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, massima autorità sanitaria locale.
4. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
5. La Giunta è organo di governo che collabora con il Sindaco.
6. Assumono altresì la qualifica di organi il Segretario Generale e i Dirigenti, nei limiti entro i quali il presente statuto e la vigente normativa attribuiscono ai medesimi la competenza ad adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
Sono infine organi ausiliari dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Collegio dei Revisori, il Nucleo di valutazione.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri, e in generale la loro posizione giuridica, sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, come articolato in apposito regolamento.

3. Ogni ulteriore specificazione, nel quadro dei principi fissati dal presente statuto, in ordine al funzionamento del Consiglio Comunale, è disciplinata da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.

Art. 10
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11
Gli Organi

1. Gli organi del Consiglio Comunale sono:
 - il Presidente;
 - i Gruppi Consiliari;
 - le Commissioni Consiliari;
 - la conferenza dei Capigruppo.

Art. 12
Insediamento del Consiglio Comunale e successivi adempimenti

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiara la ineleggibilità ed incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. L'ordine degli argomenti da trattare nella 1^a seduta del Consiglio Comunale neo eletto, oltre la convalida degli eletti, è il seguente:
 - elezione del Presidente dell'Assemblea
 - giuramento del Sindaco
 - Presa d'atto della nomina dei Capigruppo consiliari, designati dai rispettivi gruppi di appartenenza, che eserciteranno le funzioni previste dalla legislazione vigente;
 - Elezione Ufficio di Presidenza;
 - Elezione componenti la Commissione Elettorale ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - Comunicazione della composizione della Giunta.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali – condizione giuridica – astensione

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

2. Gli amministratori (Consiglieri Comunali, Sindaco e Assessori) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta, tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini, è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive Amministrazioni.
5. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle istituzioni e dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. L'esercizio al diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento, il quale dovrà porre le condizioni affinché ogni Consigliere Comunale ottenga le informazioni ed i documenti richiesti in tempi molto ristretti e con la massima collaborazione degli uffici.
8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
9. Il gettone di presenza e/o le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalle leggi.
Ai Consiglieri Comunali è data facoltà di richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, con le modalità previste dalla legge.
9. Il regime dell'indennità di presenza per i consiglieri comunali prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di ingiustificata assenza alle sedute degli organi collegiali. All'amministratore cui viene corrisposta l'indennità di funzione, non compete alcun gettone per la partecipazione alla seduta degli organi collegiali.
10. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale. L'assenza deve essere motivata e comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale perché ne dia comunicazione e se ne prenda nota a verbale.
In caso di assenza ingiustificata che perdura per un'intera sessione ordinaria, i consiglieri comunali sono dichiarati decaduti; con le garanzie del diritto dei consiglieri, a far valere le cause giustificative, secondo la procedura prevista dal regolamento.

Le sessioni ordinarie sono due, e, sono qualificate dalla legge quelle in cui si tengono le adunanze del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14

Quorum per la validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la Legge, lo Statuto ed il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. Qualora la 1^a convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, nella 2^a convocazione che avrà luogo in un altro giorno le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri Comunali assegnati.

Art. 15

Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente. La convocazione può essere richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri in carica. In tal caso il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 giorni.
La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio. Nella seduta successiva, il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società partecipate, Aziende, ed Istituzioni. Il Consigliere Anziano è il consigliere che nella consultazione elettorale, ha conseguito la cifra più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza; a parità di voti, è il maggiore di età. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo statuto e dal Regolamento.
I candidati alla carica di Sindaco, nominati consiglieri di diritto, non possono ricoprire la carica di Consigliere Anziano.
2. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle norme vigenti.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
5. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, per l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal presente statuto.
6. I casi di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale di membri esterni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Tale funzione è esercitata su tutte le attività del Comune, secondo le disposizioni previste dal presente statuto e dalla legge.
3. Spetta al Consiglio di interpretare gli interessi generali della comunità ed assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
4. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Gli statuti dell'ente, delle società partecipate e delle aziende speciali, ed i regolamenti, salvo, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici e i progetti preliminari di opere pubbliche, nei casi previsti da specifiche norme, (1) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) Le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) L'istituzione i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

Note:

(1) Legge 415/98

- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere

adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

E' altresì soggetto a ratifica l'accordo di programma, ove comporti variazioni agli strumenti urbanistici. La delibera deve essere ratificata.

6. Quando un quarto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta per le materie sottoelencate, tali delibere sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate:
 - a) Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria
 - b) Assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni (2)
7. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le delibere di cui al punto 6 - lettere a) b) - sono comunicate ai Capigruppo Consiliari

Art. 17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta sentita la relativa commissione, ovvero, dall'apposita commissione relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
2. I regolamenti sono approvati in forma palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
I regolamenti sono modificati e revocati con le stesse procedure e con gli stessi effetti previsti per la loro approvazione.

Note:

(2) art. 17 - comma 38 - L. 127/97

3. I regolamenti, diventano esecutivi dopo l'invio all'Organo Regionale di Controllo e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 18

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto fra i Consiglieri Comunali nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente vicario. In caso di assenza del vicepresidente vicario, assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale l'altro Vice Presidente.
In deroga per la legislatura in corso, in caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente vicario, sostituisce il Vicepresidente più anziano di età.
4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale entro 20 giorni, dal verificarsi dell'evento, provvede all'elezione di

un nuovo Presidente del Consiglio.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capo gruppo.
7. Il Presidente, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, ed è approvata se ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati o, nell'eventualità che la minoranza fosse in numero minore, da tutti i Consiglieri di minoranza, senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla elezione del successore.

ART 18 bis Elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale nella prima seduta, effettuati gli adempimenti di legge, procede a scrutinio segreto, alla nomina dell'Ufficio di Presidenza costituito da tre componenti: Presidente del Consiglio neo eletto e due Vice Presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, scelti fra i Consiglieri Comunali, di cui uno con funzioni Vicarie.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un addetto della Segreteria.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intera durata della legislatura.

L'Ufficio di Presidenza esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio Comunale.

In deroga a quanto stabilito da questo articolo, per la legislatura in corso l'Ufficio di Presidenza, come sopra costituito, sarà nominato dopo l'esecutività della delibera di approvazione della modifica dello Statuto e sarà così costituito: Presidente in carica, Vice Presidente in carica, due Vice Presidenti dell'ufficio di cui uno di maggioranza e uno di minoranza da eleggersi.

Art. 19 Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
- c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, anche richiesta del Sindaco o dei Consiglieri, secondo le norme previste dal Regolamento, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale
- d) convoca il Consiglio fissandone la data delle riunioni, sentito il Sindaco e i capigruppo.
- e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno;
- f) ha facoltà, per motivi di ordine pubblico di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto

- dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;
- g) convoca e insedia le commissioni consiliari
 - h) esercita ogni altra eventuale funzione prevista dalla legge.

Art. 20

I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.
2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due consiglieri.
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, all'unico consigliere eletto in una lista di candidati, e ai candidati sindaci, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I Consiglieri, che non si riconoscono in alcun gruppo consiliare o ne sono usciti, hanno riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare se formano il gruppo misto cui compete un capogruppo nominato dagli stessi e fermo restando il numero minimo di due consiglieri come previsto al comma 2.
5. Ciascun gruppo comunica il nome del capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo secondo il presente statuto.
6. Il Sindaco, su proposta del Presidente del Consiglio, assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
7. La conferenza dei capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio a predisporre il calendario delle sedute consiliari in relazione alle esigenze e alle urgenze amministrative.
8. Il Sindaco o suo delegato partecipa alle riunioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 21

Commissioni comunali permanenti

1. Le Commissioni consiliari devono essere elette dal Consiglio Comunale in modo da garantire la proporzionalità tra la maggioranza e l'opposizione.
Ove il Consiglio Comunale decida la costituzione di una commissione consiliare avente funzioni di controllo e garanzie, la Presidenza della stessa deve essere attribuita alle opposizioni.
2. Le norme di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal "Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari".
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materie possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che è trascritto in un verbale e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e

dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti delle Società partecipate e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 22 Commissioni Speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti, società partecipate e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Il Consiglio, all'atto della costituzione delle commissioni, indicherà le scadenze entro le quali esse dovranno concludere i lavori.
3. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 23 Commissione per lo statuto ed i regolamenti

1. Il Consiglio Comunale nella prima sessione dopo la sua costituzione elegge la commissione per lo statuto ed i regolamenti comunali e comunque non oltre il termine di 45 giorni dal suo insediamento.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e insedia la commissione per l'adozione o modifiche dello statuto, del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
3. La Commissione elabora preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nello statuto e nei Regolamenti, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, i regolamenti previsti dalla legge e le relative modifiche.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 24 Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e dei membri della Giunta

1. I Consiglieri Comunali e gli Assessori sono invitati dal Presidente a consentire la pubblicazione delle loro dichiarazioni dei redditi, durante il periodo nel quale restano in carica.
2. Una copia della dichiarazione annuale dei redditi verrà depositata presso la Segreteria

comunale, entro un mese dall'insediamento del Consiglio Comunale, e, successivamente entro un mese dal termine fissato per la sua presentazione e raccolta in un apposito fascicolo.

3. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di prendere visione del fascicolo contenente le dichiarazioni e relativi allegati previsti dal presente articolo.
4. I cittadini saranno avvisati tramite manifesto dell'avvenuto deposito del fascicolo contenente le dichiarazioni. L'Amministrazione ne curerà la pubblicazione nelle forme più opportune.

CAPO III GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I^a – Giunta Comunale e Sindaco

Art. 25 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Chi ha ricoperto, in due mandati consecutivi, la carica di Sindaco, non può essere, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile. E' consentito un terzo mandato, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni.
3. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. Entro 120 giorni il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, con le modalità proprie della mozione, proposte, emendamenti. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
4. Gli Assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Viene, altresì, comunicata al Consiglio Comunale la modifica delle deleghe.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 26 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Sezione II^ – La Giunta Comunale

Art. 27 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino al massimo consentito dalla legge, tra cui rientra il Vice Sindaco.
2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale, dagli uffici e/o dal Direttore Generale deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge da parte del dirigente del servizio interessato, dal dirigente di ragioneria, nonché dal nulla-osta circa la conformità agli obiettivi gestionali del Direttore Generale. In caso di assenza od impedimento del dirigente per malattia o congedo i pareri sono espressi dai capi sezione del servizio interessato. I pareri sono allegati alla deliberazione.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso che cura anche la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Art. 28 Competenze

1. In generale la Giunta:
 - a) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale, nonché quelli che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, ai sensi di legge e del presente statuto;
 - b) Svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La giunta, adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, (1) collabora con il Sindaco nell'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi nell'esclusivo interesse della comunità amministrata, riferisce al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo sull'attività svolta.
Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione

del Consiglio;

Nota:

(1) art. 17 –comma 33–

- b) predisporre, sentite le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio sentito il parere della Commissione competente secondo l'art. 21, punto 3;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni, la Provincia e la Regione;
 - la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi, e le forme della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
 - e) Nomina legali a tutela degli interessi dell'Ente, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazione.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta ed ai Dirigenti adottare tutti gli atti ed i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
 4. Appartiene alla Giunta deliberare i prelievi dal fondo di riserva nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La delibera di Giunta Comunale è comunicata al Consiglio Comunale.

Art. 29

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, approvare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Gli elenchi delle deliberazioni della Giunta Comunale sono comunicate ai Capi Gruppo

contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio ed i relativi testi sono a disposizione dei Consiglieri Comunali presso la Segreteria Generale.

Sezione III[^] – Il Sindaco

Art. 31

Sindaco organo costituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune da portare a tracolla.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 32

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio Comunale, il quale è tenuto a riunirlo entro 20 giorni;
 - b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 25, del presente statuto;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che gli stessi diano esecuzione al programma di governo secondo le direttive impartite;
 - d) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e) Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - f) promuove iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, società partecipate, aziende ed istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - h) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 33

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 -comma 44- della legge 55/90. Della nomina è informato il Prefetto.
2. Il Vice sindaco ha gli stessi poteri del Sindaco assente o impedito temporaneamente.

Art. 34 Delegazioni del Sindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore delegato dal Sindaco ovvero l'Assessore più anziano di età tra i presenti.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal titolo VI del presente statuto.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 35 Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, società partecipate, Aziende ed Istituti entro i termini fissati dalla legge, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 36 Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa (1)

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 37

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
 - e) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con gli opportuni responsabili, gli orari di apertura al pubblico di uffici pubblici adottando le ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 38

Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, decadenza, o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Nei casi diversi da quelli sopra previsti, si provvede, con decreto di scioglimento, alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con Decreto (1)
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In questo caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale, determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Note:

a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note:

(1) art. 21 - comma 3 - Legge 81/93)

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1^ - criteri direttivi

Art. 39 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, come espressione di partecipazione di solidarietà e di pluralismo, e ne promuove lo sviluppo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
A tale scopo attua i seguenti istituti:
 - consultazioni
 - consulte
 - referendum consultivi ed abrogativi
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 1. il collegamento dei propri organi con i comitati di quartiere (o di frazione);
 2. le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
 3. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Il Comune registra, istituendo un apposito Albo, previa istanza degli interessati e verifica delle finalità sociali di pubblico interesse, le Associazioni che operano sul territorio del Comune da almeno un anno e che intendono avviare un rapporto di collaborazione continuativa e costante con l'Amministrazione Comunale sulla base di criteri applicativi da definirsi inizialmente con delibera del Consiglio Comunale e successivamente nel Regolamento della Partecipazione.
Il Comune può consentire alle libere Associazioni l'accesso a benefici e finanziamenti per l'attuazione di progetti finalizzati nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.
5. Il Comune si impegna a coinvolgere le libere associazioni che svolgono le proprie attività utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, per la gestione di particolari servizi nei settori della promozione, dell'assistenza e della sicurezza sociale, della protezione civile ai fini della prevenzione e soccorso, nonché delle diffusioni delle pratiche sportive e della cultura nella formazione dei giovani e della tutela dell'ambiente e del lavoro.

Sezione 2^ - Riunioni, Assemblee, consultazioni

Art. 40 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio della partecipazione, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazi per riunioni e manifestazioni pubbliche.
Le autorizzazioni dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. L'Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, di ogni categoria sociale:
 - per dibattere problemi;
 - per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco o da suo delegato.

Art. 41 Consultazioni e Consulte

1. Il Consiglio Comunale, su materie di interesse locale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, promuove di propria iniziativa la consultazione dei cittadini, delle forze sociali o di particolari categorie di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli Uffici Comunali, di Albi pubblici o di associazioni di categoria.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire entro il termine negli stessi indicati.
3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati in un atto deliberativo del Consiglio Comunale.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.
6. Il Consiglio Comunale può istituire Consulte specifiche in relazione a tematiche particolarmente rilevanti che emergono nella realtà sociale. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti e con Commissioni speciali alle cui riunioni possono partecipare con loro rappresentanti, per invito o su loro richiesta, accettata dalla Commissione.
Le Consulte possono presentare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, proposte, istanze, petizioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento della partecipazione che, in generale, stabilisce le modalità di funzionamento delle Consulte stesse.
7. Le proposte e i pareri delle Consulte sugli argomenti di loro essenziale pertinenza devono essere acquisite nella redazione degli atti di programmazione generale del Comune.
8. Il regolamento della partecipazione stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alle

consultazioni di cui al presente articolo.

Sezione 3^ – iniziative Popolari

Art. 42

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, singolarmente od associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte rispettivamente al Sindaco, e al Presidente del Consiglio Comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ampiamente motivato a problemi di interesse o di particolare gravità.
La facoltà di presentare istanze può essere altresì esercitata dai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
Il regolamento Comunale della Partecipazione determina le modalità di redazione e presentazione di tali atti nonché forme e termini dell'esame istruttorio e delle deliberazioni relative; così come dovrà prevedere adeguate misure di pubblicità alle petizioni e proposte di cui ai commi 2° e 3° di questo articolo.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dall'organo cui sono indirizzate che provvede nei modi e nei tempi previsti dal regolamento della Partecipazione.
La delibera deve essere comunicata ai proponenti.
3. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da almeno 250 elettori.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul referendum.
5. Non possono formare oggetto di istanze, petizioni o proposte, quelle materie che il successivo art. 41 dichiara inammissibili per l'indizione dei referendum consultivi.

Art. 43

Referendum consultivo e abrogativo

1. Finalità
Il referendum su materie di competenza comunale, al momento in cui è indetto, è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Esigenze organizzative
Il Comune ne favorisce l'esperienza, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Diritto di partecipazione
Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Desio alla data della votazione.
4. Irripetibilità del Referendum.
 - a) Lo stesso oggetto non può essere sottoposto più di una volta a consultazione referendaria durante la stessa legislatura.
 - b) Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Soggetti promotori del referendum
 - a) il Consiglio Comunale può promuovere una proposta referendaria mediante la

formulazione di specifico "quesito referendario".

La proposta deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

- b) Il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31.12 dell'anno precedente

6. Comitato promotore

- a) I Cittadini che intendono promuovere un Referendum consultivo e/o abrogativo devono costituirsi in Comitato promotore ed inoltrare richiesta al Sindaco secondo un modello che sarà predisposto dall'Amministrazione. Il modello dovrà essere depositato al protocollo del Comune.
- b) I promotori devono indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dalla presente normativa.
- c) Il quesito referendario consultivo e/o abrogativo deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione in modo tale che l'elettore possa rispondere SI o NO.

7. Ammissibilità

- a) La richiesta di Referendum, che comprende il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti deve essere depositata al Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta.
- b) Il Sindaco sottopone la richiesta al Collegio dei Garanti entro 7 giorni dalla data del protocollo di ricevimento. Il Collegio dei Garanti si deve pronunciare entro 15 giorni dalla trasmissione degli atti.
Il Collegio dei Garanti è composto dal Segretario del Comune, dal Difensore Civico e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o suo delegato.
- c) Il giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
- ammissibilità delle materie
 - chiarezza della formulazione del quesito
 - regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme
- d) Il Verbale del Collegio dei Garanti che contiene la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di Referendum è consegnato al Sindaco e notificato, entro 5 giorni, al responsabile del Comitato promotore.
- e) Avverso il diniego di ammissione è consentito il ricorso avanti al TAR.

8. Raccolta delle firme

- a) Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dalla Segreteria Generale secondo lo schema che sarà predisposto dagli uffici.
- b) La richiesta di Referendum deve essere sottoscritta dal 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31.12 dell'anno precedente, ed essere ultimata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della 1^ vidimazione.

Art. 44

Procedura di raccolta delle firme

1. Autenticazione delle firme

- a) La richiesta di referendum è effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria

firma su moduli vidimati dal Comune.

Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita.

- b) La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
Sindaco; Assessore appositamente delegato; Segretario Generale; Funzionari Comunali delegati dal Sindaco o dal Segretario, Notaio, Cancelliere, Giudice di Pace, Consiglieri Comunali, Provinciali.
- c) L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene, può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo ed in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo medesimo.
- d) Alle richieste di referendum devono essere allegati i Certificati elettorali dei sottoscrittori, anche collettivi, attestante l'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune.

2. Deposito firme dei sottoscrittori

- a) Il responsabile del Comitato promotore entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di raccolta delle firme, deposita i modelli delle firme raccolte al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta.
- b) La commissione elettorale comunale entro 15 giorni dal protocollo di deposito, verifica:
 - che non sia stato superato il periodo di raccolta delle firme
 - che sia stato raggiunto il prescritto numero di elettori;
 - che le relative firme siano regolarmente autenticate
- c) la Commissione elettorale decide con verbale sulla regolarità delle operazioni e consegna lo stesso al Sindaco per l'indizione del Referendum consultivo e/o abrogativo
- d) il Sindaco, con decreto, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale del collegio dei Garanti notifica al Responsabile del Comitato promotore l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta di Referendum.
- e) Contro il Decreto del Sindaco è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR da parte del responsabile del Comitato Promotore

3. Indizione del Referendum

- a) Il Sindaco, ricevuto il verbale della Commissione elettorale sulla regolarità della raccolta firme, convoca entro 10 giorni i Capigruppo ed il Responsabile del Comitato per concordare la data di votazione.
- b) Il Sindaco indice con Ordinanza il Referendum, fissandone la data e specificando per ciascun Referendum il quesito da sottoporre agli elettori.
- c) L'Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 45 giorni prima della data stabilita per la votazione. E' pubblicizzata altresì su manifesti e riportata nella stampa locale.
- d) Il Sindaco con l'ordinanza di indizione di Referendum, sentiti i Capigruppo ed i responsabili dei comitati promotori, può disporre che siano tenuti nello stesso giorno più Referendum, predisponendo impostazioni grafiche che consentono di differenziare i Referendum stessi.

4. Propaganda elettorale.

- a) Il Sindaco per la propaganda elettorale mette a disposizione del o dei Comitati promotori, che ne facciano richiesta, appositi spazi. La propaganda elettorale è disciplinata dalla legge vigente in materia (1)

Art. 45 Materie escluse

1. Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di competenza deliberativa del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti:
 - a) gli indirizzi politico-amministrativi in materia di bilanci, finanza e tributi, tariffe dei

- servizi e contabilità;
- b) l'attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 - c) le norme regolamentari relative alle seguenti materie:
 - elezioni, nomina, designazione, revoca o decadenza dei pubblici amministratori ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - personale del Comune, delle Istituzioni e della Aziende Speciali;
 - d) il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili nei confronti di terzi;
 - g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - h) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle Aziende Speciali, di società partecipate, nonché dei rispettivi regolamenti;
 - i) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
 - j) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
 - k) il referendum abrogativo può riguardare unicamente le materie e gli oggetti previsti per il referendum consultivo

Note:

(1) Legge n. 212/1956

Art. 46 Interruzione del Referendum

- a) Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere sospesa alla data del decreto che indice le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dal 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Comunale e nei 90 giorni successivi dalla data di elezione.
- b) In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, il referendum già indetto automaticamente sarà sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
- c) Il Sindaco, i Capigruppo Consiliari ed il responsabile del Comitato promotore del Referendum possono concordare, dopo l'ammissibilità del quesito referendario da parte della commissione elettorale comunale, un provvedimento che recepisca le indicazioni del quesito stesso da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

La sottoscrizione del verbale che riporta i termini dell'accordo sospende ogni attività ed operazione relativa al Referendum.

Art. 47 Effetti del Referendum consultivo e/o abrogativo

1. Quando l'atto amministrativo non sia ancora stato eseguito o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata e differita, l'indizione del referendum consultivo e/o abrogativo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. La proposta sottoposta a referendum s'intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purchè abbia preso parte al referendum almeno il 40% degli aventi diritto residenti nel Comune.

3. Il regolamento della partecipazione stabilisce ogni altra disciplina necessaria per lo svolgimento del referendum, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corrette espressioni del voto e di verifica del suo esito.
4. Il Sindaco, proclamato il risultato del referendum, deve richiedere al Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio entro 30 giorni iscrivendo l'argomento del referendum all'Ordine del Giorno.
5. L'approvazione del quesito Referendario non vincola il Consiglio Comunale nelle sue autonome determinazioni in relazione al provvedimento che adotterà a seguito del risultato referendario.

Art. 48
Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un diritto o di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela nell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, come stabilito dalla legge vigente. (1)

Art. 49
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti fissati dalla legge vigente e dal regolamento. (1)
3. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

Note:

(1) art. 7 –comma 2– della legge 8.6.1990 n. 142.

- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito di cui al precedente art. 7.
- e) Permette il trattamento di dati personali da parte dell'Ente solo con il consenso espresso dell'interessato.
- f) Permette il trattamento di dati sensibili da parte dell'Ente solo in esecuzione di disposizioni di legge o di regolamento o per attività istituzionali con rilevanti finalità di interesse pubblico.

Sezione 4[^] – Difensore Civico

Art. 50 Istituzione

- 1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del "Difensore Civico".
- 2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende dipendenti, delle società partecipate, delle Istituzioni e di qualsiasi altro soggetto che eroghi servizi sottoposti alla Vigilanza della stessa Amministrazione Comunale;
- 3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente ed al vincolo della riservatezza delle notizie apprese in ragione del suo ufficio.

Art. 51 Nomina del Difensore Civico

- 1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Sindaco a seguito di delibera del Consiglio Comunale, è scelto tra i cittadini in possesso del diploma di laurea in legge o equipollente, che, per competenza, preparazione ed esperienza dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

Nota:

(1) Legge 7.8.1990 n. 241

- 2. L'Amministrazione Comunale comunica con apposita pubblicità alla cittadinanza, invitando sia i singoli cittadini che le associazioni a far pervenire, entro 15 giorni, alla Segreteria generale del Comune, eventuali proposte di candidatura, corredate da un curriculum di presentazione. Il Sindaco darà comunicazione delle proposte pervenute che costituiranno candidature.
- 3. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

Art. 52 Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
 - a) i componenti del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali;
 - b) i componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, istituti ed Aziende pubbliche;
 - c) gli amministratori di Enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o somministrazioni, o che da esso ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
 - d) coloro che, nel mandato amministrativo precedente l'elezione, abbiano ricoperto la carica di Consigliere Comunale nel Comune di Desio o siano stati candidati nelle ultime amministrative locali;
 - e) coloro che ricoprono incarichi direttivi, esecutivi o funzionali, in partiti e movimenti politici, Enti ed ordini religiosi, nell'ambito della Regione Lombardia;
 - f) coloro che si trovano in rapporto di dipendenza del Comune;
2. Il Difensore Civico non dovrà essere legato da rapporti di parentela o affinità (4° grado compreso) con il Sindaco o con Assessori;
3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla contestazione. L'interessato non deve essere sottoposto ad alcun procedimento penale in corso, salvo che per imputazione di reati colposi o d'opinione.

Art. 53 Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può avere più di due mandati consecutivi.
2. I Poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 54 Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso sotto il profilo formale e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il Difensore Civico esercita altresì le altre funzioni attribuite dalle leggi, ivi compreso il controllo di legittimità previsto per gli appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché le assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
3. I Consiglieri Comunali possono fare richiesta scritta e motivata al Difensore Civico limitatamente alle funzioni esercitate dal precedente comma 2.

4. Il regolamento degli uffici e servizi disciplinerà le modalità di esercizio di dette funzioni dei relativi interventi, nonché i mezzi ed il trattamento economico.

Art. 55

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui è intervenuto.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza che ritenga opportuno.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 56

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi delle leggi vigenti sull'area amministrata.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO I SERVIZI

Art. 57

Servizi Pubblici Comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le

modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi, si adeguano alle esigenze primarie degli utenti.

Art. 58

Tempi ed orari dei servizi pubblici

1. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti dal Sindaco avendo riguardo prioritariamente ai bisogni degli utenti appartenenti alle diverse fasce della popolazione ed alle esigenze specifiche delle donne lavoratrici.

Art. 59

Gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto o indiretto dei pubblici servizi, nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, prendendo in considerazione la natura e la dimensione dei servizi, se a rilevanza economico imprenditoriale, se sociali, educativi, culturali, ambientali.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta o indiretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi tutti i dati e le motivazioni richieste dalla vigente legislazione in materia.

CAPO II

FORMA ASSOCIATIVA E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 60

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità, economicità ed organizzativi, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 61

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dall'art. 60 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine, il Consiglio Comunale, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 62 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla legge vigente si applica a tutti gli accordi di programma, previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento, di competenza del Comune.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 63 Uffici e Personale

1. Il Comune, per realizzare i suoi fini, valorizza la professionalità dei dipendenti come risorsa primaria dell'Ente e persegue l'adeguamento costante delle strutture burocratiche e dei modelli organizzativi e gestionali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dell'esercizio delle funzioni, dei servizi e compiti attribuiti.
A tale scopo assume come principi della propria organizzazione:
 - a) lo sviluppo professionale dei dipendenti, attraverso adeguati strumenti formativi;
 - b) la gestione programmata delle attività, correlata all'individuazione di sistemi di controllo e di verifica dei risultati;
 - c) lo sviluppo di un'efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività.
2. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti:
 - a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, trasparenza, funzionalità ed efficacia, efficienza ed economicità della gestione e secondo i principi di

- professionalità e responsabilità;
- b) lo stato giuridico, i diritti e doveri del personale, sulla base della pianta organica e delle relative sue variazioni, nel rispetto degli accordi collettivi nazionali.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 64 Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
 - a) le dotazioni organiche, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.
2. Il personale è inquadrato secondo quanto previsto nei contratti collettivi di comparto, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
3. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

Art. 65 Direttore Generale e Dirigenza

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina lo stato giuridico del Direttore Generale e dei dirigenti prevedendone in particolare:

- a) le competenze
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali inerenti gli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
- c) modalità di coordinamento tra il Direttore Generale e i Dirigenti.

Art. 66 Direttore Generale

1. **Il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale che fissa il trattamento economico può nominare il Direttore scegliendolo, oltre che all'interno della struttura dirigenziale Comunale, anche al di fuori della dotazione organica del Comune con contratto di diritto privato per una durata non superiore al proprio mandato elettorale.**
Il contratto è risolto alla fine della legislatura amministrativa.

2. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale;
3. **Il Direttore Generale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la Dirigenza, se scelto al di fuori della struttura dirigenziale Comunale.**
4. Il bando di ricerca del Direttore Generale deve essere pubblicizzato su stampa specializzata e sulla G.U..
5. La selezione può essere effettuata da ditta specializzata nella ricerca del personale.
6. Fino alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale secondo quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e Servizi.
7. **I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale sono disciplinati dal Capo dell'Amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.**

Art. 67

Compiti del Direttore Generale

Sono compiti del Direttore Generale:

- a) Predisporre il piano dettagliato degli obiettivi, la rilevazione dei costi e dei servizi nonché i risultati raggiunti; il sistema per la verifica dello stato di attuazione del piano degli obiettivi, il sistema per misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'attività amministrativa nel conseguimento degli obiettivi.
- b) Pianificare di concerto con i dirigenti dei settori il piano esecutivo di gestione coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi all'interno di ogni area.
- c) Coordinare la conferenza dei Dirigenti, convocare e presiedere la conferenza dei Dirigenti conferendo un indirizzo unitario ed omogeneo all'azione amministrativa del Comune;
- d) I dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni rispondono al Direttore Generale ad eccezione del Segretario del Comune.
- e) Verificare l'attività dei dirigenti ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi.
- f) Ogni altra competenza attribuitagli dal Sindaco e/o prevista nel Regolamento degli uffici e servizi.

Art. 68

Dirigenza

1. La funzione dirigenziale è organizzata in unica qualifica e in unico profilo professionale
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami
3. I requisiti per l'ammissione al concorso sono previsti dalla legge e riportati nel Regolamento degli Uffici e servizi.

Art. 69

Compiti dei dirigenti

1. Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno

di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai dirigenti sono in particolare attribuite le seguenti funzioni:

- a) la collaborazione con gli organi di governo, per la formazione e realizzazione delle politiche e degli indirizzi dell'attività del Comune;
 - b) la gestione amministrativa, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi del Comune; ai dirigenti è pertanto assicurata un'autonoma potestà di scelta nell'organizzazione del lavoro, nell'utilizzo delle risorse di personale e mezzi; i dirigenti sono tenuti a relazionare all'organo elettivo in merito alle scelte adottate;
 - c) La direzione sia della struttura organizzativa, sia dei specifici programmi o progetti anche di natura ispettiva, consulenziale ed intersettoriali;
 - d) La responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e di prove selettive e la presidenza delle rispettive commissioni nell'ambito del proprio settore;
 - e) L'istruttoria, anche tramite i dipendenti uffici, delle deliberazioni e degli atti, nonché la loro attuazione;
 - f) la stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa
 - g) Tutti i compiti di gestione che la legge, il presente Statuto ed il Regolamento degli Uffici e servizi non attribuiscono alla Giunta Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale e al Direttore Generale se nominato;
2. Il Sindaco, con proprio decreto, conferisce l'incarico di funzioni dirigenziali applicando di norma il criterio della rotazione tra i dirigenti.
 3. Per l'esercizio delle loro funzioni, i dirigenti adottano atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza e della trasparenza amministrativa, dell'efficienza, e dell'economicità della gestione e ne rispondono direttamente.

Art. 70

Incarichi di dirigenza

Dirigenti esterni e personale altamente qualificato

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per la determinazione del trattamento economico, può nominare persone come dirigenti o come altamente specializzate al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato di diritto privato per una durata non superiore al proprio mandato elettorale. L'incarico è in ogni caso risolto di diritto alla fine della legislatura amministrativa.
2. I requisiti richiesti sono: documentata pluriennale esperienza in ambito pubblico e privato e, ove previsto, iscrizione all'albo professionale. I requisiti sono fissati di bando di ricerca e selezione.
3. Il bando di ricerca e selezione di questo personale con alta qualificazione è pubblicizzato su stampa specializzata e su Gazzetta Ufficiale. La selezione può essere effettuata da ditta specializzata in ricerca del personale.
4. Il numero di questi contratti non può essere superiore alla percentuale di legge rispetto al totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva (7^a ed 8^a q.f.) e comunque sono consentiti contratti per almeno una unità.

Art. 71

Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta e coordinata dal Direttore Generale o Segretario Generale. Ad essa possono partecipare i responsabili di settore o servizio, se invitati. La conferenza svolge funzioni informative, consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo e alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Verifica l'attuazione dei programmi e progetti ed accerta la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi proposti e definiti dagli organi politici.

CAPO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 72 Norme applicabili

1. La responsabilità ed i procedimenti disciplinari sono regolamentati dalla normativa vigente e da quella contrattuale.

CAPO IV SEGRETARIO GENERALE

Art. 73 Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Generale.
3. Il Segretario Generale svolge le funzioni attribuite dalla legge di collaborazione e assistenza giuridica nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, può rogare i contratti ed esercita le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco. Gode di ampia autonomia nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

Art. 74 Il Vice Segretario Generale

E' previsto un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nel caso di vacanza, assenza o impedimento, nominato dal Sindaco con incarico temporaneo e revocabile, tra i Dirigenti in servizio fatte salve le prescrizioni di legge.

TITOLO VI RESPONSABILITA'

Art. 75
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale o il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, al Direttore Generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 76
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, che l'amministratore o il dipendente abbia commesso, per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento, l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 78

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 79

Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono corredate dal parere di regolarità tecnica e contabile, espressi in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nel caso in cui gli organi collegiali intendano modificare il testo della proposta deliberativa durante la seduta decisionale, l'atto può essere ugualmente assunto dando conto e ragione di tali modificazioni nella fascetta contenente la proposta di atto deliberativo.
3. Gli organi deliberanti in caso ritengano opportuno superare con motivazione un parere o un visto negativo di regolarità contabile possono ricorrere ad un intervento o parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. I provvedimenti assunti dai dirigenti, che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 80

Assistenza legale.

1. Il Segretario Generale, il Direttore Generale, i membri elettivi ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui si vengano a trovare implicati, in conseguenze di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civili e/o penali, possono chiedere assistenza legale all'Amministrazione Comunale, che l'assicura, limitatamente ad un solo difensore ed in ogni stato e grado dei relativi giudizi.
2. Tale assistenza legale deve essere esclusa nei casi di conflitto con la tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione Comunale.
3. Le relative delibere sono di competenza della Giunta Comunale.
4. Nel caso di soccombenza del richiedente - assistito, accertata con sentenza definitiva, l'Amministrazione Comunale potrà esperire contro lo stesso azione di rivalsa per il rimborso delle spese legali sostenute.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 81

Bilancio

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Il Comune delibera il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di approvazione del bilancio viene fissato dalla legge.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune persegue, con i mezzi di cui sopra e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate, ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 82

Attività finanziaria del Comune

1. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 83

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il dirigente di ragioneria ed il dirigente dell'ufficio patrimonio.
2. Il Sindaco designa il dirigente responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del dirigente, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al dirigente responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie dell'Ente nel rispetto della legge.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate secondo le disposizioni legislative in vigore.
5. La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 84

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti per legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le stime delle entrate né ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzione di altri stanziamenti, tali comunque da garantire l'equilibrio di bilancio.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo le disposizioni legislative in atto.

Art. 85

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 86 del presente statuto.

Art. 86

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità ai disposti delle leggi vigenti in materia (1)
2. **I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza o per gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.**

In caso di decesso, di rinuncia o di decadenza di un revisore, il Consiglio Comunale provvede entro trenta giorni all'integrazione del collegio medesimo. Il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.

Il Consiglio Comunale provvede alla loro revoca, in caso di inadempienza o per i motivi di sopra indicati, su proposta motivata del Sindaco o su mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri.

- 3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.**

Note:

(1) art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- 4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.**
- 5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.**
- 6. Il Consiglio Comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.**
- 7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.**
- 8. Il Regolamento di Contabilità prevede le forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i Revisori.**

Art. 87 Tesoreria

- 1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune a seguito di gara d'appalto.**
- 2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata non superiore a cinque anni.**
- 3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulanda convenzione.**

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 88 Partecipazione alla programmazione

- 1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale, urbanistica e ambientale, culturale e sociale della Regione e della Provincia e formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che, salvo casi evidenti di incompatibilità con altri Comuni, dovranno essere accolte e coordinate dagli Enti stessi.**

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatrice di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 89

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 90

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o altro termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
9. Fino all'insediamento della nuova amministrazione le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale restano affidate al Consigliere anziano.

Art. 92

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno

dalla entrata in vigore del presente statuto.

Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti verranno pure deliberati entro lo stesso termine.

2. Il Consiglio Comunale nomina apposita Commissione per la stesura dei regolamenti. Ai lavori della Commissione incaricata della stesura del Regolamento della Partecipazione possono essere invitati i rappresentanti degli Istituti di Partecipazione.
3. I regolamenti che riguardano le materie del personale sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali dell'Ente.
4. I regolamenti di esecuzione del presente Statuto sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti nel Comune di Desio in quanto compatibili, purché non in contrasto con le norme in vigore. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune si applicano le norme vigenti.

Art. 93

Regolamenti di esecuzione

1. L'elenco dei Regolamenti, in base al presente Statuto ed in base alla normativa vigente che ne prevedono l'adozione, è il seguente:
 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (1)
 - Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale (2)
- Note:
- (1) art. 31, comma 8, della legge 142/1990
art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, dello Statuto
- (2) art. 25, 26, 27, 28 dello Statuto
- Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari (3)
 - Regolamento della partecipazione (4)
 - Regolamento per l'attuazione del Referendum consultivo (5)
 - Regolamento per il diritto di accesso e di informazione dei cittadini e per la pubblicità degli atti amministrativi (6)
 - Regolamento per il diritto di visione e di copia degli atti, previsto dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816 (7)
 - Regolamento per l'utilizzo degli spazi e delle strutture pubbliche (8)

- **Regolamento per la disciplina dei contratti (9)**
- **Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali (10)**

Note:

**(3) art. 31, commi 4° e 8°, della Legge 142/90
art. 19 e 20 dello Statuto**

**(4) art. 37, comma 4°, dello Statuto
art. 39, comma 8°, dello Statuto**

(5) art. 41, 42, 43, 44, 45 -3° comma- dello Statuto

**(6) art. 7 - L. n. 142/90
L. n. 241/90
Art. 47 - commi n. 1 e 2 - dello Statuto**

**(7) Legge 241/90
art. 12, comma 7°, dello Statuto**

(8) art. 38, comma 2°, dello Statuto

(9) art. 59, comma 1°, della Legge n. 142/90

**(10) art. 23, comma 5°, L. n. 142/90
art. 61, comma 4°, dello Statuto**

- **Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni (11)**
 - **Regolamento riguardante la dotazione organica del personale (12)**
 - **Regolamento di contabilità (13)**
- 2. Per i regolamenti esistenti, il Consiglio Comunale provvede, in base alla nuova normativa, al loro adeguamento.**

Note:

**(11) art. 23, comma 5°, L. n. 142/90
art. 61 dello Statuto**

**(12) art. 51, commi 1 - 2 - 7 - 10 - L. 142/90
art. 65 - comma 2 - art. 66 - comma 1 - art. 67 - comma 1 - art. 71 - comma
1 - dello Statuto**

**(13) art. 57 - comma 5 - art. 59 comma 1 - della L. n. 142/90
art. 84 dello Statuto**

Art. 94
Entrata in vigore

1. **Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.**
2. **Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.**
3. **Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.**
4. **Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.**
5. **Non fanno parte del testo deliberato dello Statuto le note di riferimento contenenti citazioni di leggi vigenti.**